

COMUNE DI MASSA D'ALBE

Provincia dell'AQUILA

*UFFICIO
DI
PRESIDENZA*



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Prima bozza -



SETTEMBRE 2004

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I	35	Segreteria dell'adunanza.
	Disposizioni preliminari e generali	36	Scrutatori - Nomina - Funzioni.
1	Oggetto del regolamento.		
2	Surroga dei consiglieri.		
3	Luogo delle adunanze consiliari.		
4	Funzioni rappresentative.		
5	Maggioranza e minoranza.	37	Dei posti e degli interventi.
6	Presidenza del consiglio comunale.	38	Ordine dei lavori - Sedute deserte.
7	Compiti e poteri del presidente del consiglio comunale	39	Inizio dei lavori.
		40	Comportamento dei consiglieri.
		41	Esercizio del mandato elettivo - Decadenza.
		42	Fatto personale.
		43	Pregiudiziali e sospensive.
		44	Partecipazione dell'assessore non consigliere.
		45	Adunanze consiliari aperte.
		46	Chiusura della discussione.
		47	Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno.
	CAPO II		
	Gruppi consiliari		
	Commissioni consiliari		
	Rappresentanti del comune		
8	Costituzione dei gruppi consiliari.		
9	Conferenze dei capigruppo.		
10	Commissioni consiliari.		
11	Composizione e costituzione delle commissioni permanenti		
12	Elezione, durata in carica e cessazione delle commissioni permanenti	48	Sistemi di votazione.
13	Attribuzioni del presidente e del vice presidente della commissione	49	Ordine della discussione e della votazione.
14	Convocazione e funzionamento	50	Annullamento e rinnovazione della votazione.
15	Costituzione di commissioni speciali.	51	Interventi nel corso della votazione.
16	Nomina e designazione di consiglieri comunali e di rappresentanti del comune.	52	Mozioni d'ordine.
		53	Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità.
		54	Dichiarazioni di voto.
		55	Computo della maggioranza.
	CAPO III		
	Diritto di informazione		
17	Diritto di informazione dei consiglieri comunali.		
18	Rilascio di copie delle deliberazioni.	56	Verbale delle sedute - Contenuto e firma.
		57	Approvazione del verbale della precedente seduta.
		58	Comunicazione delle decisioni del consiglio.
	CAPO IV		
	Diritto d'iniziativa dei consiglieri comunali		
19	Diritto di iniziativa.		
20	Diritto di presentare mozioni.		
21	Diritto di presentare interpellanze.		
22	Diritto di presentare interrogazioni.	59	Interpretazione del regolamento.
23	Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta.	60	Pubblicità del regolamento.
		61	Diffusione del presente regolamento.
		62	Entrata in vigore.
	CAPO V		
	Autonomia funzionale del consiglio comunale		
24	Approvazione delle risorse finanziarie.		
25	Gestione delle risorse finanziarie.		
	CAPO VI		
	-Convocazione del consiglio - Ordine del giorno		
26	Convocazione del consiglio comunale.		
27	Distinzione delle sedute - Definizioni.		
28	Proposte di iscrizione all'ordine del giorno.		
29	Avviso di convocazione - Modalità e termini.		
30	Ordine del giorno.		
31	Deposito degli atti per la consultazione.		
32	Registrazioni audiovisive.		
	CAPO VII		
	Presidenza e segreteria dell'adunanza		
33	Disciplina delle adunanze.		
34	Persone ammesse nella sala delle adunanze -		

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

PREMESSA

Il testo del Regolamento è corredato dai richiami alle seguenti fonti:

1. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali".
2. Legge 31 dicembre 1996, n. 675 "Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
3. Statuto del Comune di Massa D'Albe, approvato con delibera n. 26, del 10 aprile 2002.

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del consiglio comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello statuto ed in relazione al disposto dell'art.38, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2 – Surroga dei consiglieri.

1. I consiglieri subentrano nella carica appena adottata la deliberazione di surroga e convalida di cui all'art. 41, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 3 - Luogo delle adunanze consiliari.

1. Il consiglio comunale, di regola, si riunisce nell'apposita sala sita in: Massa D'albe, presso la sede comunale in P.zza Municipio, 1.
2. Il presidente del consiglio, sentiti i capigruppo consiliari, quando ricorrono circostanze speciali od eccezionali, o gravi motivi, di ordine pubblico o di forza maggiore, può convocarlo, con apposito motivato provvedimento, in diverso luogo, dandone avviso alla cittadinanza mediante manifesti.
3. Il luogo di riunione non può mai essere fissato fuori del territorio del comune.
4. All'esterno del luogo di riunione dovranno essere esposte la bandiera nazionale e quella dell'Unione europea così come prescrive l'art. 38, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. Dovranno essere osservate le norme del Regolamento approvato con D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121.

Art. 4 - Funzioni rappresentative.

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale, nonché a quelle cui l'amministrazione comunale aderisce.
2. Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.

3. La delegazione viene costituita dal presidente del consiglio, sentiti i capigruppo.

Art. 5 – Maggioranza e minoranza.

1. Ai fini del presente regolamento, per maggioranza devono intendersi i consiglieri appartenenti ai gruppi formati dagli eletti in liste che al momento della consultazione elettorale hanno usufruito del premio di maggioranza.
2. Per minoranza devono intendersi i consiglieri appartenenti alle liste che al momento della consultazione elettorale non hanno usufruito del premio di maggioranza.

Art. 6 – Presidenza del consiglio comunale.

1. Il consiglio comunale è presieduto da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio.
2. Le funzioni vicarie del presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato nel rispetto delle modalità di cui all'art. 40 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
3. La prima adunanza del Consiglio Comunale è convocata entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
4. La prima adunanza del Consiglio Comunale è convocata e presieduta dal sindaco sino alla nomina del Presidente del Consiglio.
5. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti a cura del segretario comunale al meno cinque giorni prima di quello previsto per l'adunanza, va contestualmente partecipato al Prefetto.

Art. 7 – Compiti e poteri del presidente del consiglio comunale (art.38 , comma 2, D.Lgs n.267/2000).

1. Il presidente rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Il presidente provvede al funzionamento dell'assemblea e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento.
3. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
4. Il presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri
5. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate da una disposizione espressa, la decisione è adottata dal presidente del consiglio comunale sulla base dei principi generali, udito il segretario comunale.

CAPO II

GRUPPI CONSILIARI COMMISSIONI CONSILIARI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

Art. 8 - Costituzione dei gruppi consiliari.

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al presidente del consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del presidente del nuovo gruppo.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri.
3. Nel caso che una lista sia rappresentata da un solo consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
4. I singoli gruppi devono comunicare, per iscritto, al presidente del consiglio, il nome del proprio capogruppo, entro il giorno precedente alla prima riunione del consiglio neo eletto.
5. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del capogruppo.
6. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo ad ogni effetto per la maggioranza il consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti, escluso il sindaco, per la minoranza il candidato a sindaco non eletto.
7. In caso di assenza del capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni vengono svolte da un consigliere designato dai componenti presenti.
8. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative di cui al precedente comma 3.
9. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al presidente del consiglio comunale.

Art. 9 - Conferenze dei capigruppo.

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del presidente del consiglio, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del consiglio.
2. La conferenza dei capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento e dal consiglio comunale, con apposite deliberazioni.
3. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal presidente del consiglio o da chi ne fa le veci. Alla riunione partecipa, se richiesto dal presidente, il segretario comunale od il suo sostituto ed assistono i funzionari comunali richiesti dal presidente.
4. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza.
5. Secondo le indicazioni espresse dalla conferenza dei capigruppo, la giunta comunale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei consiglieri che degli stessi fanno parte.
6. Delle riunioni della conferenza dei capigruppo, viene redatto verbale.
7. I consiglieri comunali lavoratori dipendenti facenti parte della conferenza dei capigruppo, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni della conferenza, per la loro effettiva durata.

